

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/C

(2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d' Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 25 Giugno 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Deroma Avv. Serapio, Fortino Avv. Vincenzo, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DEL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI OTTO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6, COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMI 1 E 5 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006)**

La C.A.F. esaminato l' appello del calciatore Sculli Giuseppe, rinvia la trattazione dello stesso a nuovo ruolo.

- 2. RICORSO DELLA PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:**
 - **L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;**
 - ED IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI:**
 - **COTRONEO ROCCO, ALLENATORE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ CESENATICO CALCIO A.S.;**
 - **CRIACO LEO, CALCIATORE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.;**
 - **SALERNO NICOLA, DIRIGENTE, ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.;**
 - **VRENNA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 136 DEL 28.11.2006).**

La C.A.F. esaminato l' appello del Procuratore Federale, rinvia la trattazione dello stesso a nuovo ruolo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Fortino Avv. Vincenzo, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

3. RICORSO DELLA U.S. ARCISATESE AUDAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESNATESE/ARCISATESE AUDAX DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 18.1.2007)

Ritenuto che con ricorso in data 22.1.2007 la società U.S. Arcisatese Audax ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., pubblicata nel Com. Uff. n. 26, in data 18.1.2007, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C. Besnatese 1936 relativo alla gara disputata tra le rispettive compagini in data 17.12.2006 a Besnate e nella quale – secondo la reclamante – l’U.S. Arcisatese Audax “avrebbe fatto partecipare il calciatore Paolo Rivetta in posizione irregolare”, ha statuito:

- a) di comminare alla società Arcisatese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
- b) di comminare alla società Arcisatese l’ammenda di €160,00;
- c) di squalificare il calciatore Paolo Rivetta per 1 gara;
- d) di inibire a tutto il 18.2.2007 il dirigente accompagnatore sig. Antonino Esposito della società Arcisatese Audax;

sul presupposto che “come da lettera dell’Ufficio Tesseramenti in data 14.11.2006 inviata ad entrambe le società il trasferimento del calciatore Rivetta della Besnatese alla Arcisatese risulta nullo e che, pertanto, il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame in favore della Arcisatese Audax”;

che nel ricorso proposto a questa Commissione d’Appello Federale l’U.S. Arcisatese Audax ha affermato, invece, che “la pratica è stata regolarizzata presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R.L. di Milano il giorno 22.11.06 come si può evincere consultando l’archivio informatico del sistema centrale di AS400, infatti in esso è chiaramente visibile che la data del tesseramento risulta essere del 11.11.2006 ed il successivo ultimo movimento, quello del completamento della pratica, il 27.11.2006”, così da essere indotti a ritenere “a tutti gli effetti valido il tesseramento, come ci è stato garantito dal C.R.L. di Milano e dal C.P. di Varese”. Pertanto, la ricorrente ha chiesto alla Commissione d’appello federale “la revoca in toto del provvedimento della Commissione Disciplinare”, dal momento che il Rivetta “aveva diritto alla partecipazione alla gara suddetta”;

che la controinteressata A.C. Besnatese ha depositato controdeduzioni al ricorso, richiamando l’annullamento della lista di tesseramento del calciatore Rivetta da parte del C.R.L. come da documento dell’Ufficio Tesseramenti datato 14.11.2006, così che la posizione del calciatore medesimo non poteva in alcun modo essere regolarizzata, come assunto dalla ricorrente ed ha concluso chiedendo alla C.A.F. la conferma della decisione impugnata;

che all’esito della riunione del giorno 22.2.2007 questa Commissione ha ritenuto che, ai fini del decidere, fosse pregiudiziale che la Commissione Tesseramenti definisse la posizione del calciatore Paolo Rivetta e la decorrenza del tesseramento del medesimo ed ha disposto, ai sensi dell’art. 40, comma 4, lett. b) C.G.S., la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti, per la pronuncia sulla questione dedotta in parte motiva;

che la Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D, in data 24.4.2007, ha dichiarato “nulla e priva di effetti la lista di trasferimento n. 54152, relativa al calciatore Rivetta Paolo, tra le società A.C. Besnatese 1936 e U.S. Arcisatese Audax”;

che all’odierna riunione della Commissione nessuno è comparso, né in rappresentanza della società ricorrente, né in rappresentanza di quella resistente.

Considerato che, all’esito della decisione della Commissione Tesseramenti, interpellata

incidentalmente secondo quanto stabilito dall'art. 40 C.G.S. già innanzi richiamato, la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., pubblicata nel Com. Uff. n. 26, in data 18.1.2007, è pienamente condivisibile sul piano giuridico e meritevole di conferma anche in questa sede d'appello

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Arcisatese Audax di Arcisatese (Varese) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA S.S. CITTA' DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERRA SAN BENEDETTO/CITTA' DI SORA DEL 4.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 84 del 12.4.2007)

La S.S. Città di Sora ha proposto reclamo avverso provvedimento della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Lazio, con il quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla S.S. Terra S. Benedetto, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone (Com. Uff. n. 31 del 15.3.2007), veniva comminata la punizione sportiva della perdita della gara Terra di San Benedetto/Città di Sora del 4.3.2007, Campionato Juniores Provinciale Frosinone Girone B, con il punteggio di 3-0.

La C.A.F., nella riunione del 10.5.2007 con provvedimento interlocutorio così provvedeva *“in esito alla trattazione del ricorso presentato dalla S.S. Città di Sora avverso decisioni merito gara Terra San Benedetto/Città' di Sora del 4.3.2007, ritenuta la necessità di acquisire la certificazione del ricevimento da parte della S.S. Città di Sora della raccomandata A.R. n. 12862767174-8 spedita dall'ufficio di Roma succursale 29 in data 21.3.2007, inviata la società Terra San Benedetto ad effettuare la produzione del suddetto. Sospende il procedimento”*.

A seguito di ciò veniva fissata la nuova riunione tenutasi il 25.6.2007, all'esito della quale, verificata l'inottemperanza da parte della Terra San Benedetto del suddetto invito a produrre la certificazione di avvenuta notifica alla controparte, risulta palesata la violazione dell'integrazione del contraddittorio, diritto proceduralmente garantito sia dall'ordinamento ordinario che, nello specifico, dal nostro ordinamento sportivo vigente.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Città di Sora di Sora (Frosinone), annulla l'impugnata delibera ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S., e per l'effetto conferma il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA U.S.D. BOYS CAIVANESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS CAIVANESE/LACCO AMENO DELL'1.10.2006 (Decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 41 del 16.11.2006)

Con atto 23.12.2006 la U.S.D. Boys Caivanese ha proposto tempestivo e rituale appello avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto in merito alla regolarità della gara U.S.D. Boys Caivanese/A.S. Lacco Ameno dell'1.10.2006, valevole per il Campionato di Eccellenza 2006/2007 – Girone A – per la posizione irregolare del calciatore Avolio Domenico che, pur squalificato, aveva preso parte alla gara.

A motivo della declaratoria di inammissibilità la Commissione Disciplinare aveva osservato che l'odierna appellante, seppure invitata a produrre probante attestazione postale, idonea a dimostrare la conformità della data di spedizione del reclamo in prime cure, si era, invece, limitata a depositare le ricevute delle raccomandate postali di riferimento dalle quali poter derivare la tempestività del reclamo in osservanza del termine prescritto dall'art. 42, comma 3, C.G.S..

Con i motivi d'appello la U.S.D. Boys Caivanese, nel contestare, sia in fatto che in diritto, la delibera della Commissione Disciplinare, richiamava le risultanze, a suo dire probanti, dei documenti già prodotti davanti alla Commissione Disciplinare, allegando ulteriori atti a supporto del proposto gravame.

Nella riunione del 9.1.2007 la C.A.F., esaminato l'appello e le controdeduzioni della A.S.D. Lacco Ameno, emetteva un'ordinanza disponendo l'invio degli atti all'Ufficio Indagini ai fini dell'accertamento della procedura di accettazione delle raccomandate n. 12903233124.3, indirizzata dalla U.S.D. Boys Caivanese alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, e n. 12903233118.5, indirizzata alla A.S.D. Lacco Ameno.

All'esito delle effettuate indagini è emerso, attraverso informazioni acquisite in via riservata, che in data 7.10.2006 l'Ufficio Postale di Pomigliano D'Arco aveva accettato una raccomandata recante il n. 12903233124.3, indirizzata al Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, mentre, per contro, non risultava essere stata spedita in quel giorno e nei giorni successivi altra raccomandata recante il n. 12903233118.5, asseritamente indirizzata alla A.S.D. Lacco Ameno.

L'inquirente, tenutosi conto di dette risultanze, acquisiva alcune dichiarazioni rese da tesserati della odierna appellante che, però, non erano idonee alla bisogna.

Così come l'invito dell'Inquirente, diretto al tesserato Ambrosi Domenico, perché si recasse all'Ufficio Postale su citato per richiedere spiegazioni ed ottenere la necessaria documentazione valida a supportare la tesi sostenuta, non ha sortito alcun effetto per l'ingiustificata indisponibilità ad adempiere in specie da parte del Presidente della società così inusualmente motivata "stante la sua età ed i suoi impegni lavorativi".

Con nota del 14.5.2007 la Segreteria della C.A.F. trasmetteva alle società interessate il fascicolo di indagine composto di n. 36 pagine significando che, ex art. 33, comma 2, C.G.S., le stesse erano facoltizzate ad inviare deduzioni a difesa ed eventuali controdeduzioni.

Alcunché, però, perveniva in specie da parte dell'odierna appellante.

Nella riunione del 25.6.2007 la C.A.F., preso atto che nessuna delle parti è comparsa ed esaminati gli atti, ritiene privo di ogni fondamento il proposto appello che, pertanto, rigetta.

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S.D. Boys Caivanese di Caivano (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 26 Giugno 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete